

Fisco, fissate le regole sui passaggi all'estero

REDDITO D'IMPRESA

Exit tax ed entry tax simmetriche: plusvalenze in base a valori di mercato

Nuove regole più chiare e omogenee per la tassazione dei cambi di residenza fiscale delle imprese.

Il decreto di recepimento della direttiva Atad aggiorna infatti la normativa relativa all'exit tax introducendo tre novità principali: l'introduzione del concetto di valore di mercato, in sostituzione del valore normale, ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita; la riduzione da sei a cinque del numero delle rate in caso di ra-

teizzazione delle imposte; e l'eliminazione della possibilità di fruire della sospensione del versamento delle imposte.

Il provvedimento interviene anche sulla determinazione dei valori fiscali in ingresso in Italia, o entry tax, rendendola omogenea all'exit tax, introducendo anche qui il valore di mercato come parametro da utilizzare al posto del valore normale.

Marco Piazza — a pag. 25

Exit tax, plusvalenza calcolata in base al valore di mercato

FISCO INTERNAZIONALE

L'addio al valore normale previsto dal recepimento della direttiva Atad

Rate ridotte da 6 a 5
Cancellata la sospensione dei versamenti

A cura di
Marco Piazza

Il decreto legislativo di recepimento della direttiva "antiabuso" (2016/1164/Ue) riformula l'articolo 166 del Testo unico («Imposizione in uscita») rendendolo sede di una unica regolamentazione - omogenea e coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla libertà di stabilimento (si veda la causa C-292/16 e precedenti citati) - della exit tax.

Il campo di applicazione del nuovo articolo 166 (si veda la grafica a fianco) non interferisce con gli articoli 172, 173, 176, 178 e 179 del Testo unico che prevedono la neutralità fiscale dei trasferimenti attuati nel contesto di operazioni straordinarie nazionali, intra Ue, ma anche extra Ue (si veda, ad esempio, Assonime, circolare 51 del 2008, paragrafo 32 e risoluzione 470/E del 2008), nei limiti in cui i beni d'impresa confluiscono in una stabile organizzazione in Italia dell'avente causa. Ad esempio:

- se una società industriale italiana viene fusa in una società estera e la sua azienda confluisce nella stabile organizzazione italiana della società estera, ma alcuni beni vengono iscritti direttamente nei libri della casa madre estera, l'exit tax sarà applicabile solo a questi beni;
- se una holding statica italiana viene incorporata in una società estera, senza che le partecipazioni detenute dalla holding confluiscono in una stabile organizzazione in Italia della società incorporante, si applicherà l'exit tax alle partecipazioni;
- se una società italiana con stabile organizzazione all'estero viene incorporata in una società non residente, si applica l'exit tax con riferimento all'azienda che costituisce la stabile organizzazione all'estero che cessa di essere relativa ad una impresa italiana.

In realtà vengono solo meglio codificati principi consolidati. Come precisa la relazione illustrativa, la nuova disciplina si discosta dalla precedente, soprattutto per i seguenti aspetti:

- introduzione del concetto di valore di mercato, in sostituzione del valore normale, ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita;
- riduzione da sei a cinque del numero delle rate in caso di rateizzazione delle imposte;
- eliminazione della possibilità di

fruire della sospensione del versamento delle imposte.

Ma va anche segnata una più analitica disciplina dell'utilizzo delle perdite fiscali nel caso in cui cessi l'attività d'impresa in Italia.

Il riferimento al valore di mercato anziché al valore normale, non ha una portata solo formale. Implica che per determinare la plusvalenza imponibile, anziché applicare le regole di cui all'articolo 9 del Testo unico si applicano quelle di cui al Dm 14 maggio 2018 con implicito rinvio alle linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento e al rapporto Ocse sulla determinazione del reddito delle stabili organizzazioni.

Con riferimento all'applicazione della exit tax in occasione del conferimento a società non residente di stabili organizzazioni all'estero oppure in occasione dell'incorporazione o scissione di una società italiana con stabile organizzazione all'estero, va ricordato che solo le operazioni straordinarie all'interno dell'Unione europea beneficiano della possibilità di detrarre il



“credito d'imposta virtuale” di cui all'articolo 179, comma 3 del Testo unico dalla exit tax (si veda l'interpello 73 del 2018 conforme alla citata sentenza C-292/16). Questo beneficio non spetta alle operazioni in cui l'avente causa non appartenga alla Ue (Assonime, circolare 51 del 2008, pag. 32).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EXIT TAX SOTTO LALENTE**1. Campo di applicazione**

L'articolo 166 del Tuir riguarda, in sostanza, i casi in cui - nell'ambito di una riorganizzazione internazionale - singoli beni o intere aziende o rami d'azienda cessino di essere relativi ad una impresa il cui reddito sia imponibile in Italia

2. Trasferimenti di residenza all'estero

L'exit tax si applica solo alle attività o passività non confluite in una stabile organizzazione in Italia. La stessa regola si applica se una società residente viene incorporata o scissa in una società non residente

3. Residenti in branch exemption

I trasferimenti di attivi alla stabile organizzazione all'estero in branch exemption sono soggetti ad exit tax

4. Residenti in Italia con stabile organizzazione all'estero

Se la società conferisce la stabile organizzazione ad una società non residente oppure viene incorporata o scissa in una società non residente l'exit tax si applica alle plusvalenze latenti nella stabile organizzazione. In caso di operazione infra Ue spetta una notional tax credit ossia una deduzione dall'exit tax, fino al suo totale assorbimento,

dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza della direttiva 2009/133/CE

5. Non residenti con stabile organizzazione in Italia

I non residenti con una stabile organizzazione in Italia che trasferiscano attivi della stabile organizzazione o l'intera stabile organizzazione alla casa madre o ad altra stabile organizzazione situata all'estero scontano l'exit tax in Italia. In questo caso la norma va coordinata con l'articolo 153 del Testo unico che si occupa della determinazione del reddito delle stabili organizzazioni in Italia